

Alla c.a. dei sig.ri

**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 13 gennaio 2020

**Oggetto: detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili – vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili.**

Dal 1° gennaio 2020 la legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune misure che stimoleranno l'uso della moneta elettronica. Una delle nuove disposizioni subordina la possibilità di beneficiare delle detrazioni per oneri, previste dall'art. 15 del TUIR, all'avvenuto pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altri mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, bonifico postale, assegni). La previsione è contenuta nei commi 679 e 680 della "Manovra economica 2020".

**Il testo della norma in esame prevede quanto segue.**

**679.** *Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

**680.** *La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.*

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. L'eventuale utilizzo del denaro contante, fatto salvo un numero limitato di eccezioni, determinerà l'impossibilità di fruire della detrazione relativa alle predette spese. Tale circostanza determinerà, sia pure indirettamente, un aggravio del livello di imposizione.

**A quali spese si applica la tracciabilità**

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama **tutte le spese indicate nell'articolo 15 del TUIR** ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- ✓ Interessi passivi mutui prima casa
- ✓ Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- ✓ Spese mediche
- ✓ Veterinarie
- ✓ Funebri
- ✓ Frequenza scuole e università
- ✓ Assicurazioni rischio morte
- ✓ Erogazioni liberali
- ✓ Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- ✓ Affitti studenti universitari
- ✓ Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- ✓ Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo normativo fa riferimento a "detrazioni", quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "deduzioni" dal reddito.

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

\* \* \* \* \*

È possibile che, soprattutto nei primi mesi dell'anno, i contribuenti non siano ancora a conoscenza della novità o commettano errori. Sarà però possibile porre rimedio e non perdere il beneficio della detrazione.

#### **Gli errori commessi: la soluzione**

*Si supponga, ad esempio, che il contribuente abbia sostenuto, nel corso del mese di gennaio, alcune spese mediche per visite specialistiche e per la diagnostica, tutte pagate in contanti. In tal caso non v'è dubbio che, in base alla novella, gli oneri sostenuti non potranno essere considerati in detrazione.*

*Il problema si è già posto in passato, con riferimento alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, i cui pagamenti devono essere effettuati con "bonifico parlante". Il tema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 2012. A tal proposito il documento di prassi citato ha rilevato come la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.*

*Alcuni commentatori hanno ritenuto che, per analogia, la medesima soluzione possa correttamente essere adottata con riferimento alle spese mediche pagate in contanti. Se il laboratorio o il medico specialista restituisse la somma precedentemente ricevuta, ed il contribuente dovesse ripetere il pagamento con uno strumento in grado di assicurare la tracciabilità, ad esempio con bancomat, sarà possibile recuperare la detrazione d'imposta. È evidente che la soluzione descritta può anche essere difficile da mettere in pratica qualora in pagamenti effettuati in contanti nella prima parte dell'anno fossero numerosi.*

#### **La documentazione per le dichiarazioni fiscali**

La novità è destinata ad incidere anche sulla operatività dei professionisti ed i CAF incaricati della predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Non sarà sufficiente, infatti, consegnare al soggetto incaricato le fatture attestanti le spese mediche sostenute, ma sarà necessario fornire la prova dell'effettuazione del pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità.

Dovrà quindi essere consegnata l'attestazione rilasciata dal POS dell'avvenuta transazione, copia della ricevuta del bonifico bancario, fotocopia dell'assegno bancario o circolare tratto, oppure l'estratto conto bancario o della carta di credito.

In sede di controllo formale, anche in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente e dal DL n. 34/2019, l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe richiedere documentazione relativa a dati già in suo possesso. Le spese mediche sono comunicate dal professionista medico e dai laboratori di analisi, al sistema Tessera Sanitaria.

In linea teorica, quindi, non dovrebbero essere chieste in sede di controllo formale le fatture attestanti le spese mediche sostenute. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non sarà in grado di verificare autonomamente le modalità di pagamento dei predetti oneri. È dunque probabile che, in sede di controllo formale, venga chiesto ai contribuenti di fornire prova dell'utilizzo di un qualsiasi mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.

Il nuovo obbligo si tradurrà, quindi, in nuovi adempimenti a carico dei contribuenti vanificando, nella maggior parte dei casi, l'avvio del processo di semplificazione del sistema fiscale che, nella sostanza, non è mai iniziato.

Con una modifica al tracciato di trasmissione dei dati è stato, altresì, previsto che a partire dalle **comunicazioni al sistema tessera sanitaria** relative all'anno 2020, il professionista medico (o la struttura sanitaria) dovrà indicare se la sua prestazione professionale è stata pagata con sistemi di pagamento tracciato oppure in contanti.

\* \* \* \* \*

**Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro**

La legge di Bilancio 2020 (*Legge 27 dicembre 2019, n. 160*) è intervenuta anche per limitare la detrazione (*pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili*) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di Euro 120.000 annui le detrazioni di cui all'art. 15 del T.U.I.R. spettano "...per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro...". La disposizione con decorrenza dal 1 gennaio 2020 è stata introdotta dal comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Il legislatore, pertanto, ha avviato un vero e proprio "giro di vite" sugli oneri detraibili. I contribuenti che dichiareranno un reddito complessivo superiore ad Euro 240.000 non potranno beneficiare, neppure in parte, delle detrazioni previste dall'art. 15 del T.U.I.R. Sono previste solo limitate eccezioni e la "restrizione" non risparmierà neppure le spese mediche.

Reddito complessivo del contribuente	Detrazione spettante
Fino a 120.000 €	Detrazione del 19% piena
Oltre 120.000 € e fino a 240.000 €	$(240.000 - \text{reddito conseguito}) / 120.000$
Oltre 240.000 €	0

Ricordiamo che la disposizione in esame si riferisce indistintamente a tutti gli oneri **detraibili** di cui all'art. 15 del T.U.I.R., sia pure con un limitato numero di eccezioni. La novità riguarderà, ad esempio, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, le spese scolastiche, le rette universitarie e le spese per attività sportive praticate dai ragazzi fino a 18 anni. L'indicazione è effettuata solo a titolo esemplificativo, in quanto gli oneri detraibili che dovranno essere commisurati al reddito sono in realtà molti di più, essendo previste solo poche eccezioni.

Gli oneri **deducibili**, invece, quali ad esempio i contributi obbligatori in base a disposizioni di legge, potranno continuare ad essere considerati in deduzione dal reddito complessivo come in passato.

Un discorso a parte deve essere effettuato per le **spese mediche o per l'acquisto di farmaci**. L'ultima parte della disposizione prevede che *"la detrazione compete nell'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettera a) e b), al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria"*. La detrazione per spese mediche subisce, pertanto, anch'essa la limitazione in funzione del reddito complessivo con l'unica eccezione rappresentata dagli oneri sostenuti per talune tipologie di patologie. Infatti la disposizione esclude espressamente dall'ambito della disposizione in rassegna le spese mediche *"sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria"*. Si tratta, ad esempio, di talune patologie croniche e invalidanti. Dovrebbero essere in ogni caso detraibili anche gli oneri sostenuti per prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale (*tutela della maternità, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dello stato di infezione da HIV, prestazioni connesse alla donazione di organi, tessuti o sangue, ecc.*).

Sono invece **escluse dall'ambito applicativo della novità**, le altre detrazioni disciplinate da disposizioni diverse dal citato art. 15 come, ad esempio, la detrazione relativa alle spese aventi ad oggetto il recupero del **patrimonio edilizio**, di cui all'art. 16-bis del T.U.I.R., oppure la detrazione relativa al **risparmio energetico**. In tali ipotesi il beneficio fiscale continuerà a spettare per intero senza alcuna limitazione rispetto al reddito complessivamente dichiarato. Da ultimo ricordiamo che possono continuare ad essere considerati integralmente in detrazione gli **interessi passivi** su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi su mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale.

\*\*\*\*\*

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.

Studio De Marco

